

Alcune osservazioni su “LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE USCENTE PER IL RINNOVO DEL MEDESIMO CONSIGLIO – RICHIAMO DI ATTENZIONE”³

1. Il richiamo enfatizza i rischi di governance nel caso di proprietà concentrata. A ben vedere, tali rischi sono presenti anche nel caso di proprietà dispersa (diffuso il caso delle banche S.p.A. ex popolari post-riforma del 2015) e sono altrettanto rilevanti, sebbene di natura diversa. Nel caso di proprietà concentrata, il principale rischio è l’occultamento di rapporti e collegamenti tra lista del C.d.A. uscente e soggetti proprietari rilevanti, ma possono risultare minori le asimmetrie informative ed i poteri relativi in sede di nomina; nel caso di proprietà dispersa il rischio è di *managerial entrenchment* e di perdita di autonomia e indipendenza degli amministratori definiti tali (tra cui, probabilmente, anche quelli espressi dalle minoranze nel mandato antecedente alla presentazione della lista del C.d.A.). I presidi nelle due fattispecie dovrebbero quindi essere distinti e opportunamente mirati al fine di ridurre i diversi aspetti di criticità.
2. Nel processo di selezione della lista del C.d.A. rimane del tutto escluso il Collegio Sindacale il quale, più degli amministratori indipendenti (ed in collaborazione con essi), potrebbe fornire un valido supporto per la selezione e la verifica dei requisiti dei componenti da inserire nella lista del C.d.A. e nella gestione dell’intero processo. Rimane peraltro aperto il tema della selezione dei sindaci da porre a corredo della lista del C.d.A., rappresentando comunque un rischio rilevante il fatto che anche l’organo di controllo venga proposto dalla lista del C.d.A. uscente.
3. Da valutare, di contro, l’effettivo ruolo di garanzia che può realisticamente essere assegnato, così come nel testo del richiamo, al presidente del C.d.A. (“eventualmente indipendente”) nel caso in cui venga confermato quello del precedente mandato.
4. Potrebbe essere utile prevedere una maggioranza qualificata per l’approvazione, nel C.d.A. uscente, della lista proposta dati gli evidenti conflitti di interessi dei membri di esso presenti anche nella nuova lista (il richiamo esclude l’astensione dal voto per applicazione estensiva dell’art. 2391 cod. civ.). La lista del C.d.A. non dovrebbe poter essere approvata **solo** con i voti a favore dei componenti del C.d.A. uscente presenti nella lista sottoposta ad approvazione. Potrebbe essere utile valutare la fattibilità di una pesatura dei voti differenziata tra non confermati e confermati nella lista presentata dal C.d.A..
5. La disciplina prevista dal Richiamo non tiene ancora in debito conto la normativa di settore che opera per la valutazione dei componenti del Board di banche ed intermediari finanziari (ad esempio ECB *Guide to fit and proper assessments*, Joint ESMA and EBA *Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU* (EBA/GL/2017/12), *Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU* (EBA/GL/2017/11));
6. In aggiunta a quanto previsto dallo Statuto, il Regolamento che regola la formazione di una lista del C.d.A. dovrebbe comunque essere preventivamente approvato dai Soci con maggioranze qualificate.

¹ Dottore Commercialista e Revisore Contabile, ODCEC Milano.

² Professore Ordinario di Finanza Aziendale nel Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre.

³ Le considerazioni esposte sono basate sulle riflessioni contenute nel testo di A. Balestreri e D. Venanzi “Conflitti di interessi e finanza aziendale”, McGraw Hill 2021.

7. Al fine di assicurare la massima efficacia nella formazione della lista del C.d.A. sarebbe opportuno:
- a. inserire nel testo del richiamo un collegamento - che dovrebbe essere esplicito ed obbligatorio (e non come volontaria compliance a principi di CG, che l'evidenza rilevata dalla stessa Consob mostra essere frequentemente disattesa) - con la Board review del C.d.A. uscente (non solo complessiva, ma dei singoli componenti, in particolare rafforzata per i membri confermati nella lista presentata dal C.d.A. uscente);
 - b. che la Board review di cui al punto precedente sia oggetto di specifica presentazione/informazione agli azionisti, con almeno 120 giorni di anticipo rispetto alla data dell'assemblea al fine di consentire la presentazione di liste alternative da parte dei soci, prevedendo:
 - i. un confronto (con informativa dettagliata) tra i risultati raggiunti nel mandato che va a concludersi e gli obiettivi di piano, del periodo corrispondente, per gli amministratori esecutivi;
 - ii. un'analisi accurata del grado di attivismo/indipendenza di giudizio (valutata in termini sostanziali e di comportamento assunto, e non solo formali ex ante) manifestata nel mandato che va a concludersi per quanto attiene agli amministratori indipendenti;
 - iii. una valutazione del ruolo del Board nello sviluppo conseguito dalla performance del gruppo/società e nella mitigazione dei rischi ai quali esso è esposto.
8. Il rinnovo del mandato tramite lista presentata dal C.d.A. dovrebbe poter comportare una modifica dello status dell'amministratore (ad esempio, da indipendente a non), con tutte le conseguenze ad esso connesse; alla luce del punto precedente, va quindi attentamente valutato se gli indipendenti del C.d.A. uscente presenti nella lista possano esser ancora considerati tali o se, viceversa, lo stato di indipendenza vada verificato con una procedura rafforzata.
9. Un amministratore che è stato nominato da un socio non dovrebbe poter far parte di una lista nominata dal C.d.A., ma dovrebbe poter proseguire il suo mandato solo se il socio che lo ha nominato per il primo mandato lo ripresenta mediante una sua propria lista. Analogamente, i componenti del C.d.A. nominati dalle minoranze, se presenti nella lista presentata dal C.d.A. uscente, dovrebbero poter permanere in essa solo se confermati dalle liste di minoranza dei soci che li hanno nominati nel primo mandato. Nel caso di presentazione di una lista del C.d.A., inoltre, andrebbe abbassata (dimezzata?) la soglia prevista negli statuti per presentare liste da parte dei soci di minoranza.
10. Gli amministratori nominati da soci che sono parti correlate e che vengono nominati dal C.d.A. dovrebbero essere sottoposti ad un accurato screening al fine di comprendere le modalità di gestione dei conflitti di interessi da essi in concreto adottate.
11. La possibilità di presentare una lista da parte del C.d.A. dovrebbe essere comunque preclusa se la società non dispone di un regime rafforzato di gestione dei conflitti di interesse.
12. In sede di assemblea, andrebbe sottoposto a votazione ciascun componente della lista presentata dal C.d.A. uscente e non la lista come blocco, prevedendo meccanismi appropriati di integrazione con nominativi presenti in altre liste presentate (vedi recente pronunciamento della SEC in tale ambito finalizzato ad agevolare la scelta di candidati appartenenti a liste diverse)⁴.

⁴ Per il testo della notizia cliccare [qui](#).